

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

NOTA:

Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno avvenire **sempre** in forma certificata (raccomandata a.r., posta certificata, firma digitale)

DEFINIZIONE DI ARBITRATO

L'ARBITRATO è un istituto giuridico, ossia un modo di operare riconosciuto dalla comunità (dallo Stato) e regolato da una serie di norme definite (indicate negli art. 806-840 CPC come modificati dal D.Lgs. 40/2006) che ha la finalità di risolvere una controversia civile e commerciale ossia stabilire una decisione sulla questione della disaccordo senza ricorrere al procedimento giudiziario pubblico ossia a quella struttura, persone e modalità deputate istituzionalmente alla funzione giurisdizionale ossia all'applicazione delle norme per risolvere controversie in posizione di terzietà.

Il risultato della conclusione della procedura di arbitrato è una decisione in merito alla controversia esaminata e che viene chiamata LODO. Tale decisione diviene esecutiva ossia in grado di porre un obbligo ai partecipanti all'arbitrato al pari di una sentenza (decisione della struttura giurisdizionale pubblica) quando viene depositata nella Cancelleria del tribunale di competenza e presa in carico da un giudice.

IL CTU NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO

La possibilità di avvalersi di un CTU è indicata nell'art. 816 ter co.5 CPC in cui si indica che: “gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti”.

Nel caso di contratti pubblici, il CTU deve appartenere all'elenco dei periti esistente nella Camera Arbitrale dei Lavori pubblici con sede a Roma (Via di Ripetta 246). Il requisito base per l'iscrizione a tale elenco è la Laurea in Ingegneria o Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni e l'iscrizione ai relativi Albi professionali.

Qualora si tratti di controversie su contratti privati, il CTU non ha invece l'obbligo di appartenere ad un albo specifico dei Consulenti (a differenza del CTU nel procedimento giudiziario pubblico).

Per completezza, il CTP, invece, non deve appartenere ad un albo o elenco specifico in nessun caso.

In relazione all'incarico nell'arbitrato, il CTU non incorre in responsabilità penali ma è comunque soggetto alla responsabilità civile verso le parti nel caso di danni causati per colpa grave.

Anche nell'arbitrato, la CTU non è un mezzo di prova e non può essere “esplorativa” ossia svolta ad accertare l'effettiva esistenza dei fatti indicati dalle parti a cui spetta l'onere della prova.

La CTU deve essere sempre improntata al rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso di contratti pubblici (ai sensi dell'art. 241 co.13 D.Lgs. 163/2006) il compenso del CTU e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

Nel caso di contratti privati, non c'è un'indicazione dei compensi suddetti ma risulta corretto usare la stessa metodologia del caso dei contratti pubblici.

FASE 1 – NOMINA

E' effettuata dagli arbitri tramite il provvedimento denominato ORDINANZA. In essa far inserire sempre:

- Autorizzazione a servirsi di uno o più ausiliari del CTU a supporto
- Autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi
- Autorizzazione a poter acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti in atti, previo consenso di tutte le parti, fatto salvo che non costituiscano prova dei fatti storici principali
- Che il CTU effettuerà la consegna al collegio arbitrale della relazione originale e la trasmissione via posta elettronica certificata ai procuratori legali delle parti costituite in arbitrato ed ai CTP se nominati
- Esplicito termine per il deposito della consulenza:
 - 60 giorni naturali e consecutivi per consulenze manifestamente semplici
 - 90 giorni naturali e consecutivi è lo standard
 - **120 giorni naturali e consecutivi è il termine migliore**

FASE 2 – INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI (PRIMO SOPRALLUOGO / PRIMA RIUNIONE)

Comunicare alle parti: giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni (ai sensi artt. 90, 91 e 92 Disposizioni di attuazione CPC) e che i CTP saranno ammessi solo se con copia di nomina.

Possono partecipare gli ausiliari del CTU solo se autorizzati dal giudice

Far firmare alle parti l'informativa sulla privacy

Verificare che i CTP siano stati nominati e si presentino con copia di nomina. Se non lo hanno è possibile:

- Non ammetterli alle operazioni
- Ammetterli sub iudice
- Richiedere di recuperare la copia ed attendere

Non ammettere alle operazioni alcun sostituto delle parti o del CTP anche se munito di delega. In quanto il numero e l'identità dei soggetti che prestano la loro opera durante l'iter processuale deve essere indubbio e determinato. Inoltre è in contrasto con art. 201 CPC

Delle parti possono essere presenti: CTP, persona attrice e convenuta e legali ma deve essere sempre garantita la rappresentanza, ossia soli CTP va bene ma un legale senza procura a rappresentare la parte, no. Nel dubbio fermarsi e rimandare. Persone estranee alle precedenti non possono essere ammesse alle operazioni peritali per motivi di privacy.

Durante le operazioni deve essere garantito il principio di contraddittorio ossia entrambe le parti devono essere presenti/rappresentate. Pertanto se una non si presenta ovvero il CTP non è ammesso come in precedenza fermarsi e rimandare, Lo stesso se una delle parti si oppone alla presenza dell'altra ovvero del CTP (i CTP devono presenziare a tutte le operazioni del CTU, nonché partecipare alle udienze ed alla Camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche) e non si ha la garanzia della rappresentanza di entrambe: Fermarsi e rimandare.

Stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni e note tecniche iniziali da parte dei CTP o delle parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni)

Se non si è stati autorizzati dal Giudice, non acquisire alcun materiale dalle parti oltre a quello presente in Atti, tranne (art. 194 CPC):

- Osservazioni ovvero considerazioni circa l'andamento delle operazioni peritali, il metodo seguito dal CTU,..
- Istanza ovvero richieste affinché il CTU esegua determinate indagini, effettui certe ricerche, adotti un particolare criterio per le operazioni peritali, ecc.

Tali osservazioni e istanze ovvero, se autorizzati, il materiale acquisito dalle parti devono essere consegnate a tutte le parti in causa

Se non si rispetta quanto sopra, il CTU potrebbe essere accusato di aver leso il principio del contraddittorio e questo può essere causa di impugnazione del LODO. Redigere Verbale scritto dell'attività svolta e controfirmato in calce da tutti presenti.

FASE 3 – CONTINUAZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI (ULTERIORI INCONTRI – ULTERIORI RIUNIONI)

Possono partecipare gli ausiliari solo se autorizzati dal giudice

Far firmare dalle parti ove si presentassero nuove persone ammissibili ma non ancora venute nelle volte precedenti, l’informativa sulla privacy

Se non è stato già fatto, verificare che i CTP siano stati nominati con copia di nomina. Se non lo hanno è possibile:

- Non ammetterli alle operazioni
- Ammetterli sub iudice
- Richiedere di recuperare la copia ed attendere

Non ammettere alle operazioni alcun sostituto delle parti o del CTP anche se munito di delega. In quanto il numero e l’identità dei soggetti che prestano la loro opera durante l’iter processuale deve essere indubbio e determinato. Inoltre è in contrasto con art. 201 CPC.

Durante le operazioni deve essere garantito il principio di contraddittorio ossia entrambe le parti devono essere presenti/rappresentate. Pertanto se una non si presenta ovvero il CTP non è ammesso come in precedenza fermarsi e rimandare, Lo stesso se una delle parti si oppone alla presenza dell’altra ovvero del CTP, i CTP hanno diritto di presenziare a tutte le operazioni di consulenza e non si ha la garanzia della rappresentanza di entrambe. Fermarsi e rimandare.

Delle parti possono essere presenti: CTP, persona attrice e convenuta e legali ma deve essere sempre garantita la rappresentanza, ossia soli CTP va bene ma un legale senza procura a rappresentare la parte, no. Nel dubbio fermarsi e rimandare. Persone estranee alle precedenti non possono essere ammesse alle operazioni peritali per motivi di privacy,

Se non si è stati autorizzati dal Giudice, non acquisire alcun materiale dalle parti oltre a quello presente in Atti, tranne (art. 194 CPC):

- Osservazioni ovvero considerazioni circa l’andamento delle operazioni peritali, il metodo seguito dal CTU,..
- Istanza ovvero richieste affinché il CTU esegua determinate indagini, effettui certe ricerche, adotti un particolare criterio per le operazioni peritali, ecc.

Tali osservazioni e istanze ovvero, se autorizzati, il materiale acquisito dalle parti devono essere consegnate a tutte le parti in causa.

Se non si rispetta quanto sopra, il CTU potrebbe essere accusato di aver leso il principio del contraddittorio e questo può essere causa di impugnazione del LODO.

Nel caso la consulenza abbia per oggetto l’esame contabile, è possibile acquisire documenti contabili e registri non prodotti in atti. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non si può far menzione nei processi verbali o nella relazione finale. Anche per i suddetti documenti contabili e registri deve essere garantito il principio di contraddittorio

Stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni e note tecniche iniziali da parte dei CTP o delle parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni). Se è l’ultima riunione stabilire un termine per la raccolta delle osservazioni critiche della relazione da parte dei CTP o delle parti (da 10 a 30 giorni naturali consecutivi senza interruzioni). Tale termine partirà dal giorno di trasmissione della relazione di consulenza ai CTP o alle parti.

Redigere Verbale scritto dell’attività svolta e controfirmato in calce da tutti presenti.

FASE 5 – CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

Rispondere alle eventuali osservazioni e note tecniche iniziali ed osservazioni critiche della relazione da parte dei CTP o delle parti e redigere richiesta di liquidazione con calcolo di onorario ai sensi DM GIUSTIZIA 30/05/2002.

Trasmettere la relazione finale ai CTP o alle parti

Consegnare la relazione in originale al collegio arbitrale con richiesta di liquidazione nei termini prefissati.